



REGOLAMENTO

Approvato dal Comitato dei Delegati e Consiglio Direttivo nella riunione del 14 dicembre 2007.

I

COSTITUZIONE E SCOPI DEL SODALIZIO

Art. 1 - Il CIFI, pur non avendo scopi di lucro e carattere sindacale, può svolgere opera di assistenza ai propri Soci sostenendone gli interessi secondo l'Art. 2 sub.f), g), dello Statuto con le modalità che potranno di volta in volta risultare più opportune.

II

SOCI

Art. 2 - Per l'ammissione a Socio ordinario, collettivo, aggregato e junior l'interessato dovrà presentare, su apposito modulo, domanda controfirmata da un Socio, inviando anche la quota associativa annuale d'iscrizione.

Come stabilito dall'Art. 10 dello Statuto la domanda potrà essere accolta dal Segretario Generale o dal Comitato di Presidenza su parere, ove ritenuto opportuno, del Preside della Sezione nel territorio della quale il Socio ha la propria residenza.

Le nomine di Soci benemeriti (art. 9 dello Statuto) saranno discusse su proposta del Comitato di Presidenza e saranno annualmente deliberate a maggioranza dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 3 - L'esclusione da Socio per morosità sarà deliberata dal Segretario Generale dopo un mese da una regolare comunicazione in tal senso a Sua firma, inviata al Socio in difetto. Con la sua esclusione il Socio non viene esonerato dalle responsabilità ed impegni assunti verso il CIFI.

Art. 4 - Il Socio che desideri optare per una Sezione diversa da quella assegnatagli d'ufficio in base alla residenza denunciata, potrà ottenere tale diversa assegnazione. Spetta ai Soci far conoscere alla Segreteria eventuali cambiamenti di residenza.

Art. 5 - La Presidenza può valersi o di inserzioni su "Ingegneria Ferroviaria" o di apposito Bollettino Sociale o di specifiche circolari per comunicazioni ai Soci, anche tramite il sito web del Collegio o inviate per via informatica, avendo ogni notizia così pubblicata pieno valore nei riguardi dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 6 - L'accesso ai locali sociali e alle Biblioteche centrali e sezionali è gratuito per tutti i Soci. L'uso degli impianti e delle attrezzature sociali potrà avvenire previo consenso del Segretario Generale o del Preside della Sezione interessata. Le norme per il funzionamento della Biblioteca centrale sono stabilite nel regolamento specifico redatto dal Segretario Generale.

III

ELEZIONE DEI DELEGATI

Art. 7 - Le Sezioni nelle quali è suddiviso il CIFI sono ripartite per Aree territoriali e comprendono le province a fianco indicate.

AREA NORD

Sede di Torino: Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

Sede di Genova: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Sede di Milano: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Sede di Verona: Bolzano, Trento, Verona, Vicenza.

Sede di Venezia: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia.

Sede di Trieste: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.

Sede di Bologna: Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

AREA CENTRO

Sede di Firenze: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Sede di Ancona: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Teramo, Terni.

Sede di Roma: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

AREA SUD

Sede di Napoli: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Salerno.

Sede di Bari: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.
Sede Sede di Reggio Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
Calabria:

Sede di Palermo: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Sede di Cagliari: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

Art. 8 - La circolare del Presidente del CIFI, con la quale viene indetta l'elezione dei Delegati in ciascuna Sezione, deve essere inviata al domicilio di ogni Socio 15 giorni prima di quello fissato come termine per la consegna delle schede. Detta circolare deve precisare tale data e le modalità di recapito delle schede stesse e far conoscere l'elenco dei Soci della Sezione aventi diritto al voto (art. 14 dello Statuto); per ogni Sezione devono essere indicati i nomi dei Delegati che scadono di carica e precisato il numero dei Delegati che dovranno essere eletti da ogni Sezione a norma dello Statuto. A detta circolare deve infine essere unita la scheda per la votazione segreta. Tali comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite la rivista "Ingegneria Ferroviaria" o per via informatica.

I Delegati potranno essere scelti fra i Soci ordinari e Benemeriti (art. 15 dello Statuto).

Art. 9 - Le schede dovranno essere compilate come indicato di seguito. Ogni scheda chiusa dovrà essere recapitata per posta o personalmente al Preside di Sezione che ne curerà la conservazione. Il votante dovrà scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono quelli assegnati, scegliendoli esclusivamente tra quelli dell'elenco di cui al precedente art. 8. In caso di errori saranno considerati nulli i voti espressi oltre quelli stabiliti, eliminando i nomi in senso inversamente progressivo rispetto all'indicazione sulla scheda. Saranno altresì annullati i voti attribuiti a Soci appartenenti a Sezione diversa da quella votante.

Per le sezioni che optassero per la procedura di votazione elettronica, si inviano ai soci in anticipo rispetto alla data di inizio delle votazioni prefissate, a cura della Sezione del Collegio:

- A. una comunicazione di avviso in posta elettronica, a tutti i soci della sezione che ne siano dotati, con le informazioni sulle modalità di svolgimento del voto elettronico;
- B. un avviso per posta ordinaria, con il medesimo messaggio, a coloro che non dispongono della posta elettronica, chiedendo di avvalersi di un computer connesso in rete per l'espletazione del voto o di utilizzare un computer presso la sede locale del Collegio, se non si dispone di un accesso internet personale. Chi lo desiderasse, può inviare la propria espressione di voto, tramite la scheda di votazione in busta sigillata, al gestore del server, il quale la carica sul sito garantendo la riservatezza del dato inserito, o alla Sezione del Collegio.

Le schede di votazione eventualmente consegnate o inviate alla Sezione vanno rimesse ancora sigillate al gestore del server per il caricamento.

Con una seconda comunicazione, che può coincidere con la prima nel caso di utenti che non dispongono della posta elettronica, viene inviata una parola chiave ai votanti che sarà richiesta nel collegamento al sito indicato.

A votazione effettuata, viene inviato un messaggio di conferma tramite posta elettronica.

I soci collettivi, per Statuto, hanno disponibilità di due voti (due schede); il voto, doppio, viene espresso dalla società, attraverso la persona indicata a rappresentarla.

Per garantire la segretezza del voto, richiesta dallo Statuto (art. 17), la gestione della procedura avviene tramite un server indipendente dal CIFI, il cui gestore si impegna per iscritto a garantire la riservatezza.

Art. 10 - Per la raccolta delle schede di ogni Sezione e per l'effettuazione degli scrutini locali, il Preside sezionale nominerà una commissione elettorale costituita dal Presidente, che potrà essere lo stesso Preside, e da due Soci. Egli fisserà anche le ulteriori modalità della votazione e le comunicherà ai Soci con sua circolare. La Commissione, riunita presso la sede fissata dal Preside nel giorno di chiusura delle elezioni, ritirerà le schede inviate dai Soci.

Scaduta l'ora di chiusura della votazione, fissata nella circolare del Preside sezionale, avranno inizio le operazioni di scrutinio alle quali potranno presenziare tutti i Soci che lo desiderino. La Commissione elettorale accerterà il numero delle schede e controllerà che il nome ivi iscritto sia compreso nell'elenco dei Soci, trascrivendo via via detto nome nel verbale di votazione e verificando che esso non compaia tra quelli dei Soci che hanno già votato. In questa eventualità la seconda scheda sarà dichiarata nulla. I Soci collettivi, che hanno diritto a due voti, votano con due schede. La consegna di queste dovrà aver luogo contemporaneamente.

Le schede, saranno introdotte nell'urna di votazione. Completata l'operazione la commissione procederà all'apertura dell'urna, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti.

In caso di votazione elettronica, la Commissione acquisirà dal gestore del server il rapporto sui voti acquisiti e sulle preferenze espresse.

La Commissione, compilerà un verbale confermando la regolarità delle avvenute votazioni ed illustrando gli eventuali inconvenienti; dichiarerà ufficialmente i risultati delle elezioni ed invierà il verbale per lettera raccomandata alla Presidenza.

Art. 11 - I risultati di tutti gli scrutini locali saranno resi noti mediante comunicazione emanata dalla Presidenza e pubblicata su "Ingegneria Ferroviaria".

Art. 12 - I Delegati vengono eletti a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il Socio che da maggior tempo fa parte del Collegio.

Art. 13 - Se si verificheranno vacanze fra i Delegati prima dello scadere del quadriennio esse verranno colmate nominando Delegato il Socio che nell'ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo Delegato eletto nella stessa Sezione. Il nuovo Delegato dovrà però aver riportato nella votazione un numero di voti non inferiore alla metà di quelli dell'ultimo Delegato eletto; qualora la predetta condizione non si verifichi il Comitato di Presidenza provvederà ad indire elezioni suppletive, estese soltanto alla Sezione interessata, con le stesse modalità fissate all'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 14 - I Delegati eletti nelle elezioni suppletive scadranno pure essi al termine del quadriennio di carica dell'Assemblea della quale fanno parte.

Art. 15 - Prima di ogni riunione dell'Assemblea dei Delegati il Segretario Generale del Collegio fornirà al Presidente l'elenco nominativo dei Delegati stessi con il numero dei voti di cui ciascuno di essi dispone. Il computo dei voti dovrà di volta in volta essere aggiornato in relazione al numero degli iscritti; la ripartizione tra i Delegati di una Sezione avviene proporzionalmente ai voti riportati nelle elezioni, sempre nel rispetto del limite massimo di 50 Soci rappresentati.

IV

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 16 - Per le votazioni in seno all'Assemblea dei Delegati valgono i seguenti criteri:

- 1) ciascun Delegato dispone di tanti voti quanti sono i Soci che esso rappresenta;
- 2) nel caso di votazioni segrete ciascun Delegato dovrà votare con tante schede quante ne occorrono per realizzare complessivamente i voti di cui dispone; all'atto della votazione gli scrutatori controlleranno l'esistenza di tale corrispondenza.

E' ammessa la delega di voto a Delegati o soci della stessa Sezione. I membri del Comitato di Presidenza hanno diritto soltanto al proprio voto (art. 27 dello Statuto).

Il Comitato di Presidenza potrà anche, in caso di urgenza, consultare per lettera i componenti l'Assemblea dei Delegati, seguendo in tal caso possibilmente le norme che presiedono alle consultazioni per referendum. Il verbale di tale consultazione dovrà essere inserito fra quelli delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati.

V

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Ogni anno dovranno essere compilati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di competenza della gestione.

Art. 18 - La contabilità del CIFI è tenuta a cura dell'Amministratore.

Art. 19 - I fondi occorrenti per l'attività del CIFI vengono gestiti tramite conti correnti postali e conti correnti bancari nonché investiti in modo opportuno presso banche di fiducia.

Art. 20 - I pagamenti vengono eseguiti per mandati predisposti e vistati dall'Amministratore, in base ai documenti presentati dal Presidente, dal Segretario Generale o dai Direttori delle pubblicazioni (ciascuno per la parte di sua competenza) e firmati, infine, dal Presidente o, per di lui delega, come previsto dall'Art. 23 dello Statuto.

Art. 21 - Per le riscossioni da parte del CIFI si provvede analogamente a mezzo di ordini di introito.

Art. 22 - I Soci sono tenuti di regola a versare la loro quota direttamente, a mezzo conto corrente postale, tramite bonifico bancario o carta di credito, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello cui si riferisce la quota associativa. Se il Socio non invia la propria quota, trascorso il 31 marzo dell'anno successivo, gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni, come stabilito dall'art. 12 dello Statuto.

Art. 23 - Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, decide in materia di spese per il personale dipendente.

VI

ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 24 - Il CIFI svolge la sua attività anche a mezzo delle Sezioni indicate al precedente Art. 7. I Comitati

Sezionali potranno proporre all'Assemblea dei Delegati, a norma dello Statuto, l'istituzione di Sottosezioni, in base alla consistenza numerica dei Soci e alla possibilità di funzionamento come disponibilità di sede e capacità organizzativa.

Art. 25 - In relazione a quanto stabilito dall'Art. 34 dello Statuto e per la gestione dei fondi assegnati dal Comitato di Presidenza le Sezioni dovranno tenere una propria contabilità.

Il Preside della Sezione, per svolgere le attività di cui all'Art. 34 dello Statuto, provvederà ad indire riunioni, conferenze, visite e gite cercando in modo particolare di realizzare l'affiatamento dei Soci e trattando anche opportunamente, nei termini dello Statuto, l'esame delle questioni di notevole interesse locale. A tale scopo dovrà valersi della collaborazione dei Delegati o di Soci particolarmente competenti, ai quali il Comitato Sezionale ha affidato i compiti di Segretario e Tesoriere.

Alla fine di ciascun anno ogni Sezione invierà al Presidente un rendiconto della gestione.

VII

PUBBLICAZIONI

Art. 26 - In dipendenza di quanto è stabilito dallo Statuto, nell'Art. 30, il CIFI cura la pubblicazione:

- 1) del periodico mensile "Ingegneria Ferroviaria" Rivista di Tecnica e di Economia dei Trasporti", organo ufficiale del Collegio;
- 2) del periodico mensile "La Tecnica Professionale";
- 3) di pubblicazioni non periodiche di carattere tecnico-professionale;
- 4) di un eventuale Bollettino da compilare a cura della Segreteria per la diffusione di atti e di comunicazioni sociali;
- 5) del sito web del Collegio.

Le pubblicazioni sub.1) e 4) sono distribuite gratuitamente ai Soci.

I Comitati di Redazione di cui all'Art. 30 dello Statuto, dovranno in genere rappresentare tutti i gruppi professionali dei Soci e/o esperti nei principali settori sui quali si articolano le ferrovie e gli altri modi di trasporto terrestre.

Ai Direttori delle Riviste spetta la scelta e la pubblicazione di articoli e di rubriche dei diversi argomenti, stabilendo compensi agli autori, in misura conforme ad accordi di carattere generale annualmente intercorse con il Comitato di Presidenza.

Gli articoli non pubblicati vanno restituiti dai Direttori con le dovute motivazioni.

Al Direttore, per le pubblicazioni non periodiche spetta, d'intesa con il Comitato di redazione e con l'Amministratore del CIFI,:

- l'attività promozionale per le nuove pubblicazioni, per le ristampe e per le loro commercializzazioni;
- la compilazione annuale del piano editoriale;
- la determinazione delle tirature e dei prezzi di copertina;
- la stesura di formali accordi con gli autori per la corresponsione dei compensi e/o diritti d'autore;
- la compilazione del bilancio afferente alla pubblicazione di competenza.

Gli autori di nuovi testi, a richiesta, hanno a titolo gratuito, diritto a 10 copie. Un maggior numero di copie potrà essere ottenuto al prezzo che verrà stabilito dal Direttore.

Il Direttore e gli autori prenderanno accordi sul piano degli aggiornamenti e dei compensi anche per le ristampe.

Art. 27 - Il Comitato di Redazione di ciascun periodico potrà proporre al Comitato di Presidenza di pubblicare fascicoli straordinari, specialmente per quanto riguarda studi di carattere monografico.

Art. 28 - Gli autori degli articoli delle pubblicazioni sub. 1) dell'Art. 26 potranno ottenere gratuitamente, dietro richiesta, fino a 15 estratti dei loro scritti una volta pubblicati.

Un maggiore numero di estratti, da precisare in precedenza, potrà essere ottenuto al prezzo che verrà stabilito dal Direttore della Rivista.

VIII

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 29 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a semplice maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Art. 30 - Ogni Socio può chiedere di iscrivere argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee facendone domanda motivata al Presidente del CIFI, al quale la domanda stessa dovrà pervenire almeno 15 giorni avanti la data fissata per la convocazione.

E' facoltà del Comitato di Presidenza rifiutare tale iscrizione; in caso di rifiuto il Presidente dovrà darne notizia per lettera al Socio interessato e all'Assemblea, restando sempre in facoltà del Socio stesso di ottenere l'ammissione alla discussione della propria proposta in via di urgenza in Assemblea, purché siano soddisfatte le modalità di cui al comma seguente.

Qualsiasi argomento non posto all'ordine del giorno di convocazione dall'Assemblea, anche nel caso che ciò dipenda da precedente rifiuto del Comitato di Presidenza, potrà essere assunto dall'Assemblea in via d'urgenza in discussione con sua deliberazione approvata a maggioranza semplice.

Art. 31 - Nell'Assemblea è ammessa la delega di voto tra Soci della stessa Sezione. Tale delega dovrà essere data per iscritto e consegnata alla Presidenza, che ne verificherà la regolarità, dal Socio delegato. Ogni Socio non potrà ad ogni modo avere più di due voti oltre il proprio.

IX CONGRESSI O CONVEGNI

Art. 32 - Il Comitato di Presidenza nomina il Comitato Organizzatore del Congresso o del Convegno curando che vi siano rappresentati i vari gruppi professionali dei Soci, siano essi appartenenti o no all'Assemblea dei Delegati.

Nella composizione del suddetto Comitato verranno tenuti in particolare considerazione i Soci collettivi e i docenti universitari.

Art. 33 - Nel Convegno potranno essere trattate questioni tecniche, economiche, giuridiche interessanti sia le ferrovie sia i trasporti in genere.

I temi sono normalmente stabiliti d'iniziativa del Comitato di Presidenza; se sono invece d'iniziativa delle Sezioni o dei Soci essi devono essere concordati ed accettati dal Comitato di Presidenza, come formulazione del tema.

La nomina dei Relatori va concordata dal Comitato di Presidenza.

La responsabilità delle relazioni e delle comunicazioni fatte al Convegno compete ai rispettivi Relatori.

Art. 34 - Delle discussioni del Convegno potrà essere redatto resoconto da conservarsi negli atti del CIFI, a disposizione dei Soci che avessero necessità di consultarlo, o da pubblicare sulla rivista Ingegneria Ferroviaria.